



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1982

Prot. n. 13730 del 03/07/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 1981 DEL 25/06/2020

II SINDACO

VISTA:

- La precedente Ordinanza Sindacale n. 1981 del 25/06/2020;

PRESO ATTO:

- della fase sperimentale che si è definita nei giorni scorsi a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi che hanno comportato un notevole afflusso di cittadini e ospiti nella città specialmente in orario serale e notturno, anche in considerazione della presenza dell'importante traffico di natanti da diporto nella Darsena Medicea;
- delle misure di prevenzione e controllo messe in atto dalle Forze dell'Ordine, potenziato stabilmente con servizi interforze a cui partecipa anche la Polizia Municipale;
- del rafforzamento del servizio sul territorio da parte della Polizia Municipale sia in termini di personale impiegato che di orario di lavoro;

RITENUTO

quindi di procedere all'integrazione e modifica del provvedimento assunto con l'Ordinanza n. 1981 del 25/06/2020, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico;

VISTI:

- L'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Livorno;
- La legge n. 689/1981;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

- a) La revoca dell'obbligo di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 02.00;
- b) L'esclusione dal divieto di utilizzare contenitori o bottiglie di vetro per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande limitatamente al servizio e al consumo al banco e al tavolo;
- c) La conferma di tutti gli altri obblighi e/o divieti già contenuti nella citata Ordinanza Sindacale n. 1981 del 25.06.2020

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

Che l'ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- Alla Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio.
- Capitaneria di Porto di Portoferraio;
-

INVITA

Ad attenersi scrupolosamente a tutte le misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

INFORMA

Che salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 (convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500,00.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 (trenta) giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Portoferraio, li 3 luglio 2020

IL SINDACO
Angelo Zini

